



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta
Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie

Caltanissetta, data del protocollo

Fascicolo n. 548/2026

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

BOMPENSIERE

MUSSOMELI

S. CATERINA V.SA

SERRADIFALCO

VILLALBA

Ai Sigg. Commissari dei Comuni di

SUTERA

VALLELUNGA PRATAMENO

E, p.c.

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di

CALTANISSETTA

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 - Turno ordinario - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.

1. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEI RICOVERATI IN STRUTTURE ASSIMILATE AI LUOGHI DI CURA

Approssimandosi la data fissata per la tornata delle elezioni amministrative in oggetto e per aderire ad analoga richiesta dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Servizio Elettorale, giusta nota n. 5836 del 3 aprile 2026, si invitano i Sig.ri Sindaci e i Sig.ri Commissari straordinari a voler emanare adeguate disposizioni al fine di favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Sarà cura di codesti Comuni, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si ritiene opportuno ricordare ai Signori Sindaci e ai Sig.ri Commissari che, ai sensi



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie
di quanto previsto dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Inoltre, ai fini di quanto disposto dall'art. 29, secondo comma, della citata legge n. 104/1992, si sensibilizza **la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, venga garantita la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Al riguardo, si chiede di voler trasmettere alla scrivente **l'elenco dei medici incaricati ed i rispettivi numeri di utenze telefoniche per eventuali esigenze di pronta reperibilità.**

Si richiama, altresì, l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei croniciari, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;
- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Al riguardo, i Signori Sindaci e Commissari straordinari unitamente ai responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i Presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta, inoltre, che dovranno essere consegnati ai Presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 Legge n. 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie

domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n.22, e successive modifiche ed integrazioni;

3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della Legge regionale 30 aprile 1976 n. 44.

2. VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

In occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio Elettorale, ha ritenuto opportuno rammentare che troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso **fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra**

martedì 14 aprile 2026 e lunedì 4 maggio 2026.

Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie
copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **"non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati"**.

Si ritiene perciò utile che il Signor Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale sensibilizzi i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009.

Inoltre, si rappresenta che i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio dovranno essere inseriti in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore pomeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Signori Sindaci e Commissari straordinari dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, un supporto tecnico-operativo a disposizione dei presidenti degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare.

A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO AGGIUNTO
Fiammetta